



TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE

R.G. n. 7/2022

II GIUDICE DESIGNATO

letta la proposta di accordo con i creditori ex Legge n. 03/12 depositata da [REDACTED]

[REDACTED]

rilevato che la proposta è stata depositata da soggetto non assoggettato, né assoggettabile, a procedure concorsuali, trattandosi di privato la cui esposizione debitoria deriva sì da attività di impresa ma, oltre che cessata, è evidentemente modesta per essere inquadrabile tra quelle contemplate dalla normativa fallimentare;

rilevato che il ricorrente mai ha fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi;

rilevato che lo stato di sovraindebitamento (la perdurante situazione di squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte) e la incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni è evidente: a fronte della casa di abitazione in proprietà, ad oggi all'asta al prezzo di € 47.000,00 e di un reddito medio di Euro 487,00, infatti, sono registrabili debiti per almeno Euro 271.242,75, che, se ottemperati, comporterebbero un esborso mensile evidentemente non sostenibile, pure una volta liquidata l'abitazione e soddisfatto il creditore ipotecario (peraltro, la prossima asta, nella pendente procedura esecutiva, prevede un prezzo base di vendita che, in presenza di



unica offerta e dunque di offerta minima, non sarebbe sufficiente neanche per soddisfare il creditore ipotecario);

Precisato che la pronuncia della prescrizione richiede lo svolgimento di un giudizio contenzioso e non può dunque avvenire in questa sede;

rilevato che l'accordo non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo;

rilevato che non risultano adottati provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della Legge n. 03/12 e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti;

rilevato che non è ipotizzato che i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, tenuto conto dell'apporto di finanza esterna anche se non risulta chiaro in che misura gli altri componenti del nucleo familiare possano contare su redditi autonomi;

rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge;

rilevato che la proposta è stata "attestata" da un soggetto nominato dal Tribunale;

rilevato che non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

visti gli artt. 7, 8, 9 e 12 *bis* della citata legge,

FISSA

ai fini delle verifiche sul raggiungimento dell'accordo l'udienza del 12.10.2022, ore 12.15, innanzi a sé per la comparizione dei debitori (che sono espressamente invitati a comparire di persona) e dei creditori;

AVVISA



I **creditori** che dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. **In mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.**

DISPONE

1) che l'organismo di composizione della crisi notifichi copia della proposta e del presente decreto a tutti i creditori almeno trenta giorni prima della suindicata udienza e ne curi la pubblicazione sul sito del Tribunale;

2) che, sino al momento della definitività del provvedimento di omologazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, **ivi compresa quella immobiliare pendente ed avente ad oggetto l'abitazione principale del richiedente** nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE gli istanti e tutti gli interessati:

- a) Che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- b) durante il periodo di cui sopra, le prescrizioni rimarranno sospese e le decadenze non si verificheranno;
- b) le procedure esecutive individuali possono essere sospese per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo;



c) che contro il suddetto provvedimento sono legittimati a proporre reclamo al tribunale il debitore e i creditori, nel termine di 10 giorni dalla sua comunicazione o notifica rispettivamente se è stato dato nei confronti di una sola parte o di più parti (739 c.p.c.).

Si comunichi all'OCC e al ricorrente

Cassino, 29.06.2022

Il Giudice Designato

dr.ssa Maria Rosaria Ciuffi

